

Oggetto: Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA

Ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate.

La comunicazione è presentata utilizzando il modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, composto dal frontespizio e da un unico quadro (quadro VP).

Termini di comunicazione

Il nuovo obbligo sussiste con riferimento ai dati delle liquidazioni effettuate a partire dal 01/01/2017.

La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (fatta eccezione per i dati relativi al II trimestre per cui la scadenza è fissata al 18/09).

Per il I trimestre 2017, il termine per l'invio è stato posticipato al 12 giugno 2017 (alla data di stesura del presente documento il relativo DPCM è stato firmato ed è in via di pubblicazione sulla GU).

Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche tutti i soggetti passivi IVA.

Sono, invece, esonerati i soggetti che non sono tenuti:

- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le predette condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati si annoverano, tra gli altri:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Liquidazioni con eccedenza a credito

L'obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione emerge un'eccedenza a credito.

Ambito oggettivo

La comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili o trimestrali. Tali dati devono essere indicati nel quadro VP del modello di comunicazione.

Nel seguito riportiamo i principali dati da riportare, anche sulla base delle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 26 maggio 2017:

VP2: il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA rilevanti agli effetti dell'IVA:

- annotate nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del DPR 633/72;
- annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72;
- comunque soggette a registrazione.

L'importo è determinato includendo l'ammontare delle cessioni di beni, e delle prestazioni di servizi, siano esse:

- imponibili;
- non imponibili;
- esenti;
- non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72, per le quali vi è obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72.

L'importo, inoltre, è determinato:

- includendo la base imponibile delle operazioni ad esigibilità differita.
FAQ: l'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta;
- escludendo l'ammontare delle operazioni esenti effettuate dai soggetti passivi che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 (devono, invece, indicarsi le operazioni esenti di cui all'art. 10 n. 11, 18 e 19 del DPR 633/72, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione);
- escludendo le operazioni dove il soggetto è debitore dell'imposta in qualità di committente (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972).
Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile) – cfr. FAQ;
- includendo, in qualità di cedente o prestatore, anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2) – cfr. FAQ;

- includendo, per le operazioni soggette a split payment, in qualità di cedente o prestatore, la sola base imponibile IVA, senza considerare l'imposta nel rigo VP4 (IVA esigibile).

VP3: si indica l'ammontare complessivo degli acquisti al netto dell'IVA, effettuati nel mese o trimestre di riferimento, annotati, nel periodo di riferimento:

- nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/72;
- in altri registri degli acquisti previsti da altre disposizioni.

L'importo è determinato includendo l'ammontare:

- degli acquisti domestici di beni e servizi;
- degli acquisti intracomunitari e importazioni di beni e servizi.

L'importo, inoltre, è determinato includendo:

- l'ammontare degli acquisti ad esigibilità differita;
- l'ammontare degli acquisti con IVA indetraibile;
- l'ammontare imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore dell'imposta in qualità di cessionario o committente (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972);
- l'ammontare degli acquisti di cui all'art. 40 co. 1 del DL 331/92 (cfr. operazione triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario/ cedente).

VP4: l'IVA esigibile; si indica l'ammontare dell'IVA a debito, relativa:

- alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta;
- alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di riferimento.

L'importo, inoltre, è determinato includendo l'IVA relativa alle operazioni per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario o committente, quando il

soggetto che presenta la Comunicazione è il cessionario o committente (es. acquisti intracomunitari).

VP5: l'IVA detratta, si indica l'ammontare dell'IVA relativa:

- agli acquisti di beni;
- agli acquisti di servizi;
- alle importazioni di beni;

registrati per i quali il soggetto passivo esercita il diritto alla detrazione nel periodo cui la Comunicazione si riferisce.

L'importo, inoltre, è determinato includendo l'IVA relativa alle operazioni per le quali l'imposta è dovuta da parte del cessionario o committente, quando il soggetto che presenta la Comunicazione è il cessionario o committente (sempreché detraibile ovviamente).

VP6: l'IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l'IVA esigibile e l'IVA detratta).

L'importo del rigo VP6 è calcolato come differenza tra:

- l'ammontare dell'IVA esigibile indicata nel rigo VP4 e
- l'ammontare dell'IVA detratta indicata nel rigo VP5.

L'importo risultante da detta differenza è riportato:

- nella colonna 1, nel caso in cui la differenza sia positiva (importo di cui al rigo VP4 maggiore dell'importo di cui al rigo VP5);
- nella colonna 2, nel caso in cui la differenza sia negativa; l'importo deve essere riportato in valore assoluto, ossia senza indicare il segno negativo (importo di cui al rigo VP4 minore dell'importo di cui al rigo VP5).

VP7: il debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro;

si riporta l'IVA dovuta per il periodo precedente, non versata perché non superiore all'importo di 25,82 euro.

Tale importo è esposto nel rigo VP6, colonna 1 del modulo VP relativo al periodo precedente.

VP8: si riporta l'ammontare dell'IVA a credito, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno d'imposta, computata in detrazione nel periodo di riferimento.

L'importo è determinato non includendo l'ammontare dei crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.

Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione (cfr. FAQ).

Il rigo non può essere compilato dai soggetti che, per il periodo di riferimento, hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 del DPR 633/72.

VP9: si indica l'ammontare del credito IVA – risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente e compensabile ai sensi del D. Lgs. 241/97 – che è portato in detrazione nella liquidazione del periodo.

L'importo è indicato al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare (cfr. FAQ: il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9).

Le FAQ hanno chiarito che *“il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni*

periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9”.

Nel caso in cui un soggetto passivo:

- *abbia indicato nel rigo VP9 di un periodo anteriore a quello cui la Comunicazione si riferisce il credito dell'anno precedente e non l'abbia utilizzato in tutto o in parte in detto periodo;*
- *provveda, nel periodo cui la Comunicazione si riferisce, ad “estromettere” dalla contabilità IVA in tutto o in parte il credito dell'anno precedente già indicato nel rigo VP9 della Comunicazione per un periodo anteriore, al fine di effettuare la compensazione direttamente mediante modello F24,*

è necessario compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Per comodità si riportano gli esempi pubblicati nelle FAQ:

Caso n. 1

- Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo

- La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

Nel rigo VP9 si indica anche la quota di credito IVA chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'ufficio competente ha formalmente negato il diritto al rimborso, che è stata utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica nel periodo cui la Comunicazione si riferisce.

Per la compilazione della Comunicazione del I periodo 2017, riportiamo per comodità la FAQ pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

D: Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?

R: Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.

Il rigo non può essere compilato dai soggetti che, per il periodo di riferimento, hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 del DPR 633/72.

VP10: si indica l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli che in precedenza sono stati oggetto di acquisto intracomunitario.

Nel rigo VP10 sono indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo cui la Comunicazione si riferisce, anche se detti versamenti sono stati effettuati in periodi precedenti.

VP11: si indica l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene direttamente mediante modello F24.

Il rigo VP11 non deve essere compilato nel caso di Comunicazione relativa al quarto trimestre in considerazione del fatto che il versamento dell'IVA dovuta per

tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale.

VP12: interessi dovuti per liquidazioni trimestrali.

I soggetti passivi che liquidano l'imposta trimestralmente per opzione indicano nel rigo VP12 l'ammontare degli interessi dovuti, nella misura all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542.

Il rigo VP12 non deve essere compilato nel caso di Comunicazione relativa al quarto trimestre in considerazione del fatto che il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale.

VP13: acconto dovuto; il rigo VP13 deve essere compilato dai soggetti passivi IVA obbligati al versamento dell'acconto d'imposta ai sensi dell'art. 6 della L. 29.12.90 n. 405, e successive modificazioni.

L'ammontare dell'acconto dovuto deve essere indicato anche se non è stato effettivamente versato.

Il rigo non deve essere compilato qualora l'ammontare dell'acconto dovuto sia risultato inferiore a euro 103,29 e, pertanto, non sia stato versato ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L. 405/90.

VP14: IVA da versare o a credito, risultante dalla sommatoria dei rigi da VP6 a VP13.

Le FAQ hanno chiarito che:

- nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso (l'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 - Versamenti auto UE);

- l'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.

Modalità di presentazione

Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo (quadro VP) del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA". Pertanto:

- i contribuenti mensili presentano tre moduli (un modulo per ciascun mese del trimestre di riferimento);
- i contribuenti trimestrali presentano un unico modulo, relativo al trimestre di riferimento.

Trimestrali per opzione

I contribuenti trimestrali per opzione ex art. 7 del DPR 542/99 devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (16 marzo).

Contabilità separata

Secondo il disposto dell'art. 21-bis co. 4 del DL 78/2010, qualora il soggetto passivo svolga più attività e determini l'IVA a debito separatamente, presenta un unico modulo del quadro VP, riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento.

Specifiche modalità di presentazione sono previste nel caso in cui, per le attività esercitate, lo stesso soggetto effettui liquidazioni con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale).

Altri casi particolari di presentazione

Regole specifiche di presentazione o compilazione della comunicazione sono previste, altresì, nei seguenti casi (per i quali si rinvia alle istruzioni relative al modello):

- soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità;
- comunicazione presentata da curatori fallimentari commissari liquidatori;
- soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 del DPR 633/72;
- operazioni straordinarie.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere presentata:

- esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali di trasmissione individuati nelle specifiche tecniche allegate al provv. n. 58793/2017;
- direttamente dal contribuente ovvero mediante intermediari abilitati.

Sanzioni

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-ter del D. Lgs. 471/97, per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
- oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

Controlli dell'Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell'art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010, l'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni d'imposta, analizza le informazioni ottenute ed effettua valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA.

Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d'imposta, l'Agenzia informa il soggetto passivo.

Ricevuta la comunicazione, il soggetto passivo IVA potrà alternativamente:

- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento.

Nella fattispecie descritta, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi della liquidazione automatica ex art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

Consultazione dei dati

I dati delle liquidazioni, una volta inviati, sono messi tempestivamente a disposizione:

- sul Cassetto fiscale del contribuente;
- nella sezione "Consultazione" della piattaforma Fatture e Corrispettivi (previa autenticazione con le credenziali Entratel, Fisconline, CNS, SPID).

Allo stesso modo verranno rese disponibili le informazioni relative alle eventuali incoerenze fra i dati fattura e i dati delle liquidazioni e fra i versamenti effettuati e l'importo a debito indicato nella comunicazione.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 29 maggio 2017

Studio Dattilo Commercialisti Associati